

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all' ASST Lariana, per la durata di 36 mesi eventualmente rinnovabili di altri 36 mesi CIG: 8987843AAB

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	4
ART. 4 REQUISITI DEL PERSONALE	7
ART. 5 - NORME COMPORTAMENTALI.....	10
ART 6 SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE.....	11
ART. 7 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	12
ART. 8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE	12
ART. 9 – PERIODO DI PROVA.....	12
ART. 10 - RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO	13
ART. 12 – OBBLIGHI DELLE PARTI	14
ART. 13 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 14 - SCIOPERO E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	16
ART. 15 – RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO.....	17
ART. 16 – SPESE DI GESTIONE	17
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	17
ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	17
ART. 18 RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI	18
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO	19
ART. 20 INADEMPIENZA E PENALITÀ	19
ART. 21 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI ENTE SUBENTRANTE.....	20
ART. 22 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DELL’ENTE CONTRAENTE	20
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 24 SOSPENSIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO.....	22
ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ	23
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 27 NORME DI RINVIO	25
ART 28 DISPOSIZIONI PARTICOLARI	25

PREMESSE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale (OSS) occorrenti all' ASST Lariana, per la durata di 36 mesi eventualmente rinnovabili di altri 36 mesi.

L'Appaltatore dovrà gestire il servizio a propria cura, rischio, spese e facendosi carico di tutti gli adempimenti ed oneri relativi. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in ogni sua parte.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, in via esemplificativa e non esaustiva, dovrà:

- garantire le attività finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di assistenza dei pazienti ricoverati presso i reparti sotto dettagliati;
- garantire l'assistenza al paziente secondo quanto previsto dai protocolli e dalle procedure in uso;
- utilizzare in modo completo gli strumenti informativi necessari per lo svolgimento del servizio;
- garantire la partecipazione dei propri operatori agli incontri, programmati e non, con i Responsabili della DAPPS;
- garantire, a proprie spese, la partecipazione dei propri operatori ai corsi e/o ai momenti specifici di formazione anche relativi all' introduzione di nuove tecnologie;
- garantire che tutte le prestazioni avvengano nel rigoroso rispetto della sicurezza degli operatori presenti, della sicurezza del paziente e della igiene ambientale;
- garantire gli interventi assistenziali per la gestione delle urgenze-emergenze secondo i protocolli validati ai sensi delle evidenze scientifiche, riconosciute a livello internazionale e adottati in ASST.

L'Appaltatore dovrà gestire il servizio a propria cura, rischio, spese e facendosi carico di tutti gli adempimenti ed oneri relativi. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in ogni sua parte. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni del periodo per il quale viene affidato, nessuno escluso. L'Appaltatore dovrà garantire il servizio anche in caso di astensione dal lavoro del proprio personale (per sciopero o qualsiasi altra causa). L'Appaltatore dovrà garantire il servizio e la sua continuità per l'intera durata dell'affidamento, assicurando la copertura di tutti i turni previsti ed impegnandosi a sostituire immediatamente, su esplicita richiesta da parte dell'Istituto, il personale che abbia tenuto comportamenti non conformi alla normativa vigente e deontologia professionale relativi alla professione svolta o comunque scorretti ad insindacabile giudizio dell'ASST

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare con il massimo rigore tutte le prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, facendosi carico di tutti i relativi oneri nei confronti dei propri addetti (siano essi dipendenti, soci o collaboratori). Ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81, l'ASST promuove la cooperazione ed il coordinamento per garantire la sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto e fornirà quindi all'Appaltatore copia della documentazione riguardante la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ove avrà esecuzione il presente appalto, ivi compreso il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). L'ASST fornirà inoltre qualsiasi ulteriore informazione integrativa dei predetti documenti. Tutte le attività inerenti il servizio appaltato, che esse comportino o meno la presenza contemporanea di personale dell'ASST e dell'Appaltatore, dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza

ed igiene del lavoro. L'Appaltatore, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà prendere conoscenza dell'organizzazione interna dell'Istituto, per evitare l'insorgere di situazioni di pericolo. Ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione attestante la formazione del proprio personale in materia antinfortunistica.

ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio relativo a infermieri e OSS dovrà svolgersi presso i reparti sotto indicati:

- Riabilitazione Specialistica I del Presidio Ospedaliero di Mariano Comense
- Chirurgia/Ortopedia/Riabilitazione del Presidio di Menaggio
- DH Medico e Chirurgico del Presidio di Menaggio
- Pronto Soccorso del Presidio di Menaggio
- Trasporti secondari del Presidio Ospedaliero di Via Napoleona
- Nella struttura di Anatomia Patologica - MORGUE San Fermo
- Ambulatori e Centri Prelievo Territoriali (Centro Valle Intelvi, San Bartolomeo Val Cavargna, Porlezza, Maslianico, Fino Mornasco, Lurate, Lomazzo, Olgiate, Mariano, Pontelambro, Tavernerio)

Il servizio dovrà svolgersi secondo le modalità sottoriportate, meglio dettagliate nell'allegato 1 al capitolato di gara:

Nella struttura di RIABILITAZIONE SPECIALISTICA del P.O. di Mariano Comense

sono mediamente attivi 27 posti letto, con un tasso di occupazione del 90% .

In questa area di degenza va assicurata la presenza, per 365 giorni all'anno, continuativamente nelle 24 ore:

dal lunedì al venerdì:

- 1 infermiere coordinatore

dal lunedì al venerdì:

- 3 infermieri nel turno del mattino
- 2 infermieri nel turno pomeridiano
- 1 infermiere nel turno notturno

dal sabato alla domenica:

- 2 infermieri nel turno del mattino
- 2 infermieri nel turno pomeridiano
- 1 infermiere nel turno notturno

dal lunedì alla domenica:

- 2 OSS nel turno del mattino
- 2 OSS nel turno pomeridiano
- 1 OSS nel turno notturno

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

- 1560 ore annue infermiere coordinatore;
- 16172 ore annue di infermiere;
- 13832 ore annue di OSS.

Nella struttura di CHIRURGIA/ORTOPEDIA/RIABILITAZIONE del P.O. di Menaggio

sono mediamente attivi 22/24 posti letto, con un tasso di occupazione del 90%

In questa area di degenza vanno assicurate le seguenti presenze:

dal lunedì al venerdì:

- 1 infermiere coordinatore

dal lunedì al venerdì :

- 2 infermieri nel turno del mattino
- 2 infermieri nel turno pomeridiano
- 1 infermiere nel turno notturno

dal sabato alla domenica

- 2 infermieri nel turno del mattino
- 1 infermieri nel turno pomeridiano
- 1 infermiere nel turno notturno

dal lunedì alla domenica

- 2 OSS nel turno del mattino
- 1 OSS nel turno pomeridiano
- 1 OSS nel turno notturno

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

- 1560 ore annue infermiere coordinatore;
- 13533 ore annue infermiere;
- 11102 ore annue OSS complessive.

Nella struttura di DH/DS E PRERICOVERO del P.O. di Menaggio

In questa area di degenza, sono mediamente attivi 7/10 posti, vanno assicurate le seguenti presenze:

dal lunedì al venerdì :

- 1 infermiere 10 ore die

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

- 2600 ore annue infermiere.

Nella struttura di Pronto Soccorso del P.O. di Menaggio

dal lunedì alla domenica :

- 1 OSS turno notturno

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

3640 ore annue OSS

Nel Presidio di via Napoleona, per TRASPORTI SANITARI SECONDARI

dal lunedì al venerdì:

- 7 OSS autista soccorritore nel turno del mattino
- 4 OSS autista soccorritore nel turno del pomeriggio

Il sabato:

- 2 OSS autista soccorritore nel turno del mattino
- 1 OSS autista soccorritore nel turno del pomeriggio

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

- 18096 ore annue OSS.

Nella struttura di Anatomia Patologica - MORGUE San Fermo

dal lunedì al venerdì:

- 1 OSS nel turno del mattino (7 ore)
- 1 OSS nel turno del pomeriggio (4 ore)

dal sabato alla domenica

- 1 OSS nel turno del mattino (5 ore)
- 1 OSS nel turno del pomeriggio (4 ore)

240 ore anno a chiamata, con preavviso di 24 h.

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in 3900 ore OSS annue complessive + 240 ore anno a chiamata, per un totale annuo complessivo di 4140 ore.

Su tutto il territorio di ASST Lariana per i Centri Prelievi:

1. **Centro Valle Intelvi, San Bartolomeo Val Cavargna e Porlezza:**
 - 1 infermiere dalle 7.30 alle 10.00 a rotazione dal lunedì al venerdì;
2. **Lurate**
 - 2 infermieri dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì;
3. **Maslianico:**
 - 1 infermiere dalle 7.30 alle 9.30 lunedì e il giovedì;
4. **Fino Mornasco:**
 - 1 infermiere dalle 7.30 alle 9.45 il martedì, mercoledì e venerdì;
5. **Lomazzo:**
 - 2 infermieri dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì;
6. **Olgiate:**
 - 2 infermieri dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì;
7. **Mariano:**
 - 2 infermieri dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì;
8. **Pontelambro:**
 - 2 infermieri dalle 7.30 alle 9.30 dal lunedì al venerdì;
9. **Tavernerio:**
 - 1 infermiere dalle 7.30 alle 9.30 il lunedì, mercoledì e venerdì;

La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST LARIANA, è quantificabile in complessive:

- 7033 ore annue infermiere.

Il personale all'interno di ciascuna unità operativa opererà dal punto di vista organizzativo, all'interno di un sistema ispirato al **MODELLO PER PICCOLE EQUIPE**, concettualmente, al **MODELLO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE**, e che fa riferimento all'utilizzo del **SISTEMA INFORMATIVO**

DELLA PERFORMANCE INFERMIERISTICA (S.I.P.I.), per quanto concerne la classificazione e misurazione della complessità assistenziale.

In tutte le aree operative l'aggiudicatario avrà la responsabilità di garantire per tutta la durata del contratto il raggiungimento degli obiettivi generali, degli standard operativi e delle esigenze funzionali previsti per le strutture oggetto del servizio, sotto la costante supervisione del personale afferente alla Dapss preposto per tale funzione.

I contenuti del progetto gestionale e organizzativo elaborato dovranno essere coerenti con

- il mantenimento della certificazioni conseguite nelle Strutture dell'ASST
- l'assolvimento degli Standard Joint Commission International previsti dalla Regione Lombardia,
- il rispetto dei requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie.

Nel progetto dovranno essere rese esplicite le modalità con cui l'aggiudicatario garantirà :

- di operare applicando i regolamenti, le procedure, le istruzioni operative e utilizzando la modulistica prevista dall'ASST;
- di partecipare alle attività di mantenimento e/o di miglioramento della qualità che verranno realizzate nel periodo di svolgimento del contratto;
- di gestire tenendo in considerazione il fabbisogno infermieristico e assistenziale, gli orientamenti organizzativi dell'ASST e le particolari caratteristiche dell'utenza.

Il progetto proposto dall'Aggiudicatario dovrà essere applicato e garantito con continuità, rimodulato in caso di nuove esigenze organizzative, per tutta la durata del contratto e dovrà essere completo in ogni sua parte.

ART. 4 REQUISITI DEL PERSONALE

Nell'ambito dell'effettuazione del servizio, di cui al presente capitolato, si precisano di seguito i requisiti che dovrà possedere il personale, di cui si avvarrà l'Aggiudicatario al fine di espletare la gestione del servizio.

Il **coordinatore infermieristico**, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- laurea in Infermieristica o titolo equipollente. Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, lo stesso deve essere obbligatoriamente riconosciuto dal Ministero della Salute;
- iscrizione all'albo degli infermieri presso l'Ordine OPI di una delle Province italiane, attestato da idonea documentazione
- possesso del Master di Coordinamento oppure del certificato di abilitazione a funzioni direttive (come previsto dalla Legge n° 43 del 1 febbraio 2006,– art. 6)
- conoscenza e competenza riferita agli ambiti gestionale, organizzativo e tecnico-professionale, e coerenti a quanto definito nella job description aziendale (allegato 2)
- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- Per i cittadini extra comunitari, il permesso di soggiorno per tutta la durata del contratto;
- In caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere attestata una capacità linguistica idonea a sostenere un colloquio con la persona ricoverata e

l'equipe sanitaria, comprendere il contenuto di un documento scritto e redigere un rapporto sulle condizioni della persona assistita; Si precisa che lo standard minimo richiesto per la conoscenza della lingua italiana è il livello europeo B2.

- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del "decreto di riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della salute in corso di validità per i cittadini extra comunitari (art. 50.8bis D.P.R. 394/99)"
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale.
- Non essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari presso enti della pubblica amministrazione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dall'operatore) attestante che non sussistono elementi di incompatibilità per l'attività espletata e che non sussistono carichi pendenti;
- autocertificazione di non essere dipendente da strutture pubbliche
- certificazione corsi, a carico della ditta aggiudicatrice prima dell'inizio servizio e/o comunque entro i prime due mesi dall'assunzione dell'operatore:
 - BLS Basic Life Support Defibrillation;
 - Corso anti-incendio;
 - rischi generici e specifici (biologico, movimentazione manuale dei carichi, chimico)

Il **personale infermieristico** dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Laurea in infermieristica o titolo equipollente. Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, lo stesso deve essere obbligatoriamente riconosciuto dal Ministero della Salute;
- iscrizione all'albo degli infermieri presso l'Ordine OPI di una delle Province italiane, attestato da idonea documentazione
- conoscenza e competenza rispetto ai principi generali della disciplina infermieristica e ai contenuti tecnico-professionali specifici per l'area di degenza oggetto del capitolato, e coerenti a quanto definito nelle job description aziendali (allegato 3)
- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
- Per i cittadini extra comunitari, il permesso di soggiorno per tutta la durata del contratto;
- In caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere attestata una capacità linguistica idonea a sostenere un colloquio con la persona ricoverata e l'equipe sanitaria, comprendere il contenuto di un documento scritto e redigere un rapporto sulle condizioni della persona assistita; Si precisa che lo standard minimo richiesto per la conoscenza della lingua italiana è il livello europeo B2.
- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del "decreto di riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della salute in corso di validità per i cittadini extra comunitari (art. 50.8bis D.P.R. 394/99)"
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale.

- Non essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari presso enti della pubblica amministrazione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dall'operatore) attestante che non sussistono elementi di incompatibilità per l'attività espletata e che non sussistono carichi pendenti;
- autocertificazione di non essere dipendente da strutture pubbliche
- certificazione corsi, a carico della ditta aggiudicatrice prima dell'inizio servizio e/o comunque entro i prime due mesi dall'assunzione dell'operatore:
 - BLS Basic Life Support Defibrillation;
 - Corso anti-incendio;
 - rischi generici e specifici (biologico, movimentazione manuale dei carichi, chimico)
- impegno a operare in conformità al D.M. n° 739 del 14 settembre 1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere".

Il personale di supporto (OSS) dovrà possedere i seguenti requisiti:

- attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione".
- conoscenze e competenza nel supporto all'assistenza diretta alla persona e negli interventi igienico-sanitari e domestico-alberghieri, e coerenti a quanto definito nella job description aziendale (allegato 4)
- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008
- Per i cittadini extra comunitari, il permesso di soggiorno per tutta la durata del contratto;
- In caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere attestata una capacità linguistica idonea a sostenere un colloquio con la persona ricoverata e l'equipe sanitaria, comprendere il contenuto di un documento scritto e redigere un rapporto sulle condizioni della persona assistita; Si precisa che lo standard minimo richiesto per la conoscenza della lingua italiana è il livello europeo B2.
- I cittadini extracomunitari devono essere in possesso del "decreto di riconoscimento del titolo di infermiere rilasciato dal Ministero della salute in corso di validità per i cittadini extra comunitari (art. 50.8bis D.P.R. 394/99)"
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale.
- Non essere sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari presso enti della pubblica amministrazione;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa dall'operatore) attestante che non sussistono elementi di incompatibilità per l'attività espletata e che non sussistono carichi pendenti;
- autocertificazione di non essere dipendente da strutture pubbliche

- certificazione corsi, a carico della ditta aggiudicatrice prima dell'inizio servizio e/o comunque entro i prime due mesi dall'assunzione dell'operatore:
 - BLS Basic Life Support Defibrillation;
 - HACCP
 - Corso anti-incendio;
 - rischi generici e specifici (biologico, movimentazione manuale dei carichi, chimico)

Il personale di supporto dovrà operare in conformità con il Profilo Nazionale definito nell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 o con il Profilo Regionale definito nella DGR VII/5428 del 06 luglio 2001.

OSS adibito al servizio di trasporto aziendale

L'attività degli OSS preposti al servizio di trasporto aziendale sarà o quella di accompagnatore sui mezzi di soccorso o, in alternativa, di autista del mezzo di soccorso.

Per poter svolgere le suddette attività è necessario che:

- gli OSS individuati siano in possesso della patente di guida tipo B.
- gli OSS, identificati per l'erogazione del servizio richiesto, frequentino e superino un corso di formazione per soccorritori, come previsto dalla normativa vigente (DGR 893 del 1.12.2010, All.2.2), prima dell'inizio dell'attività richiesta in outsourcing, o entro 2/3 mesi dalla data dell'assunzione.

Si precisa che il suddetto corso, alla stregua degli altri previsti, sarà a cura e spese dell'aggiudicatario.

Tutto il personale utilizzato dall'Aggiudicatario dovrà impegnarsi:

- a utilizzare secondo criteri di efficacia, efficienza e sicurezza le risorse disponibili;
- utilizzare correttamente la documentazione in uso presso il servizio;
- agire in situazione di urgenza/emergenza;
- mantenere corrette relazioni e comunicazioni con l'equipe della struttura;
- conoscere e applicare protocolli e le procedure tecniche e assistenziali in uso presso la struttura di assegnazione ivi compresi quelli inerenti le procedure di sicurezza per utenti e operatori;
- operare secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e ai sensi del D.lgs. 66/2003 e successive modificazioni.

L'elenco del personale, unitamente a tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dovrà essere consegnato tassativamente entro la data di attivazione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare, per ciascun infermiere e OSS apposito fascicolo contenente i requisiti richiesti

ART. 5 NORME COMPORTAMENTALI

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza del lavoro nell'ambito ospedaliero. In particolare deve:

- indossare una divisa pulita e decorosa;
- esporre il cartellino di riconoscimento, riportante nome, cognome, qualifica e foto;
- rispettare il divieto di fumo in tutta l'area ospedaliera;
- lasciare immediatamente i locali sanitari al termine del servizio;

- attenersi a quanto previsto dal codice deontologico di riferimento
- attenersi alla normativa vigente in materia di privacy;
- consegnare al Coordinatore Infermieristico del servizio di riferimento ogni oggetto rinvenuto nelle strutture, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- non chiedere o accettare compensi e regalie;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività;
- astenersi dall'usare il telefono del reparto/servizio per fini personali;
- astenersi dall'usare il cellulare personale nell'orario di servizio;
- uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dalla ASST per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro;
- il personale infermieristico deve operare, anche, nel rispetto del codice deontologico delle professioni infermieristiche (FNOPI 2019)

La ASST si riserva la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopracitate.

ART. 6 SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle idonee procedure d'assunzione e sostituzione competono all'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà fornire il fascicolo del personale destinato all'espletamento dell'attività, compreso quello da destinare ad eventuali sostituzioni, oggetto della presente gara, contenente i requisiti richiesti dal presente capitolato.

I responsabili del Dapps, ciascuno per la parte di competenza, presa visione del fascicolo provvederanno a effettuare un colloquio preliminare, che verterà:

- sulla conoscenza teorica pratica dell'attività legata al profilo;
- sulla conoscenza del codice deontologico dell'infermiere;
- sulla conoscenza della lingua italiana;
- sulle competenze specialistiche richieste dalla struttura di afferenza

La ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a far eseguire per ogni operatore un periodo di inserimento in affiancamento al personale esperto, condiviso con i livelli di responsabilità identificati dalla DAPSS.

In particolare sono richiesti:

- per il personale di supporto, almeno 10 (dieci) giorni di inserimento in affiancamento con operatori scelti/concordati con l'ASST;
- per il personale infermieristico, almeno 15 (quindici), giorni di inserimento con affiancamento con operatori scelti/concordati con l'ASST;

Il suddetto periodo di inserimento è da ritenersi totalmente ed economicamente a carico dell'Aggiudicatario.

Al termine del periodo di inserimento previsto verrà effettuata, da parte dell'ASST e dell'Aggiudicatario, una valutazione congiunta del livello di acquisizione delle competenze professionali richieste e della capacità di espressione e comprensione della lingua italiana, parlata e scritta.

Qualora la valutazione della competenza professionale non fosse ritenuta soddisfacente e adeguata a quanto richiesto nel presente capitolato l'ASST potrà richiedere la sostituzione dell'operatore;

Nel caso in cui non siano pienamente rispettati i requisiti previsti relativamente all'esperienza lavorativa, l'ASST può valutare di chiedere all'Aggiudicatario che il percorso di inserimento venga strutturato con un maggior numero di giornate in affiancamento.

L'Aggiudicatario deve provvedere ad una selezione e reclutamento del personale quantitativamente più ampia rispetto alle unità necessarie per garantire il servizio così come specificatamente richiesto, da avere a disposizione e utilizzare in caso di necessità/richiesta di sostituzioni.

ART. 7 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a proprie spese, la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e aggiornamento nel rispetto dell'acquisizione dei crediti formativi ECM. Il Personale dovrà aver assolto il debito ECM per l'anno precedente l'inizio del contratto ed è obbligato a mantenere tale formazione per l'intera durata contrattuale. Il personale della ditta Aggiudicataria dovrà partecipare all'attività formativa organizzata ed erogata dalla ASST per aspetti specifici, tra i quali l'utilizzo dei sistemi operativi in uso presso i reparti di cui all'allegato 1 del capitolato tecnico, al di fuori dell'orario lavorativo con oneri a carico dell'aggiudicatario.

ART. 8 CLAUSOLA DI GRADIMENTO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

In considerazione della delicatezza del servizio oggetto del presente capitolato e delle funzioni richieste, il personale dell'Aggiudicatario dovrà risultare di tutta soddisfazione per le ASST. L'ASST ha la facoltà di segnalare al committente stesso eventuali comportamenti del personale che risultino non idonei o inadatti per le competenze di base, trasversali e tecnico professionali. E' facoltà dell'ASST chiedere alla ditta la sostituzione del personale, che per comprovati motivi, sia ritenuto non idoneo al servizio, nel qual caso l'appaltatore avrà l'obbligo di provvedere alla sostituzione dello stesso, nei tempi definiti dalla DAPPS.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a rendere disponibile il fascicolo personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo di studio, iscrizione all'Albo, esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in ottemperanza all'obbligo di acquisizione crediti ECM, certificato di idoneità...) prima dell'inizio del servizio.

L'espressione di parere favorevole da parte dell'ASST in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dall'Aggiudicatario rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto.

L'ASST ha la facoltà di adottare, anche per il personale della ditta Aggiudicataria, sistemi di valutazione annuale dell'operato e della professionalità, utilizzati per la valutazione del personale dipendente nel periodo previsto per l'appalto.

In caso di giudizio non positivo l'ASST si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria l'immediata sostituzione dell'operatore.

L'ASST ha in qualsiasi momento il diritto insindacabile di richiedere la sostituzione del personale impiegato dall'Aggiudicatario che dimostri di non rispettare i principi, l'organizzazione, e le procedure operative dell'Azienda.

L'Aggiudicatario deve adempiere alla richiesta di sostituzione nel termine più breve di volta indicato dall'Azienda, o immediatamente, qualora l'ASST ne documenti l'urgenza, anche nel caso di dimissioni volontarie degli operatori.

ART. 9 PERIODO DI PROVA

Considerando la particolare delicatezza dell'appalto l'aggiudicazione deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva e subordinata all'esito di un periodo di prova di mesi 6 con una valutazione intermedia dopo 3 mesi ed una seconda e definitiva valutazione al termine dei 3 mesi successivi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo l'ASST procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Inoltre in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente. In tal caso l'Amministrazione dell'ASST potrà avvalersi della graduatoria di gara.

ART. 10 RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Al fine di verificare il perfetto svolgimento del servizio e garantire la massima funzionalità dello stesso alle esigenze, ogni ASST individua, con proprio atto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. L'affidataria del servizio dovrà nominare, mediante delega scritta, un Responsabile del Coordinamento del Servizio, con funzioni di supervisore, che abbia mandato di dirigere, coordinare e controllare il personale addetto al servizio, al fine della puntuale esecuzione dello stesso secondo le modalità convenute, nonché di provvedere a tutto quanto occorrente per l'espletamento del servizio e dei conseguenti adempimenti contrattuali. Il Responsabile del Coordinamento del Servizio, che svolge il ruolo di interfaccia unica nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrà essere reperibile negli orari e nei giorni di espletamento delle attività; dovrà essere dotato di un dispositivo cerca persone ed un apparato di telefonia mobile i cui costi sono a totale carico dell'affidatario del servizio ed il cui numero deve essere portato a conoscenza dell'ASST. Al Responsabile del Coordinamento del Servizio faranno capo l'organizzazione, la programmazione, il controllo e la verifica di tutte le attività previste, nonché l'applicazione delle norme vigenti in tutte le materie connesse. L'affidatario del servizio dovrà indicare anche la persona che, eccezionalmente, in caso di assenza o impedimento, sostituirà lo stesso in tutte le funzioni. In caso di assenza del Responsabile del Coordinamento del Servizio l'ASST si rivolgerà direttamente al referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio; tutte le comunicazioni formali che saranno trasmesse a quest'ultimo si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'affidatario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dello stesso. Ogni ASST si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che a vario titolo opera per conto della ditta aggiudicataria, senza che l'affidatario possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della ASST.

ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO

Compatibilmente con l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 50 del D Lgs. 50/2016 e s.mi., al fine di rispondere all'esigenza di garantire continuità agli attuali livelli occupazionali ed al fine di preservare le professionalità maturate in diversi anni di servizio, l'aggiudicatario dovrà garantire l'assorbimento del personale assunto dal precedente aggiudicatario, fatta salva l'organizzazione di impresa prescelta dallo stesso. 11 Ai sensi dell'art. 36 legge 300/70 l'aggiudicatario si obbliga ad applicare per tutta la durata dell'appalto e fino a sua definitiva cessazione ai lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, stipulati dalle OOSS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che presentano le migliori condizioni per i lavoratori. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo fino alla sua sostituzione. In caso di aggiudicazione del servizio da parte di una

cooperativa i lavoratori non potranno essere obbligati ad associarsi. L'aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto dei parametri del costo della manodopera indicati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 12 OBBLIGHI DELLE PARTI

Gli operatori dell'Aggiudicatario utilizzeranno, al fine di certificare la presenza in servizio, il sistema di rilevazione presenze messo a disposizione da ASST Lariana la quale prevedrà un codice di identificazione solo per tali operatori; Ciò al fine di consentire alla ASST di riscontrare che il Servizio appaltato sia stato svolto correttamente e nella misura prevista. L'Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente ed in uso dalla struttura appaltante ed adattarsi ad ogni eventuale modifica richiesta. Specificamente l'Aggiudicatario s'impegna a:

- 1 garantire la continuità del Servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti richiesti per tutto il periodo contrattuale;
- 2 operare con il numero richiesto di operatori, definito dai requisiti previsti dalla D.G.R. 6 agosto 1998, N. 6/38133 "Definizione di requisiti ed indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie" e garantire che il personale sia sempre il medesimo al fine di assicurare la continuità assistenziale ai singoli pazienti;
- 3 garantire, nella struttura, la presenza di un referente infermieristico secondo le modalità previste dall'organizzazione dell'ASST;
- 4 soddisfare le esigenze operative e funzionali dell'ASST e, in ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte;
- 5 fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del contratto, esonerando l'ASST da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale – utente – datore di lavoro. In particolare dovrà garantire che il proprio personale sia tutelato da regolare contratto di lavoro, che il personale stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi, e a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- 6 corrispondere ai propri lavoratori i trattamenti retributivi e contributi previdenziali di legge, dando prova di quanto sopra all'ASST, sollevandola da qualsiasi pretesa in tal senso;
- 7 dotare il proprio personale di divisa concordata con la ASST e di fattura tale da consentire l'immediata distinzione dal personale dell'ASST o di altre ditte presenti in loco, con identificazione nominativa e qualifica, nonché il lavaggio e la stiratura della stessa. (processate in modalità industriale)
- 8 fornire nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro DPI adeguati e conformi alle normative di legge vigenti;
- 9 dotare il proprio personale di tesserino di riconoscimento;
- 10 fornire calzature conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, e non sostanzialmente differenti da quelle del personale dipendente;
- 11 usare con diligenza i beni e gli arredi dell'ASST rispondendo direttamente per danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ASST ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario. L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

di lavoro e di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistiche, nonché di sicurezza sul lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario riconosce che l'ASST risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'aggiudicatario e il proprio personale dipendente. L'Amministrazione appaltante in caso di violazione dei contratti collettivi e delle norme sugli obblighi contributivi, previa comunicazione alla Ditta dell'eventuale inadempienza riscontrata, potrà sospendere l'emissione di mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a quando non verrà ufficialmente saldato il debito verso i lavoratori. Per tale sospensione l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione alcuna.

L'aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione:

- Il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto competente per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione, ivi comprese quelle urgenti che si rendessero necessarie oltre il normale orario di servizio.
- Il nominativo del Responsabile del Coordinamento del Servizio per il committente delegato ai fini degli obblighi di coordinamento e controllo dei lavoratori, per la tutela della salute e sicurezza;
- Un dettagliato elenco nominativo delle persone che impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con indicazione per ciascuno delle qualifiche professionali possedute, nonché della posizione contributiva. L'elenco deve essere mantenuto aggiornato in caso di sostituzioni con impegno a segnalare entro 3 (tre) giorni ogni successiva variazione. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso alle strutture delle ASST del personale occupato dall'appaltatore, che nell'espletamento del servizio deve essere munito ed esporre in evidenza, in ogni momento, la tesserino di riconoscimento.

L'aggiudicatario dovrà fornire entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un dettagliato elenco delle persone che impegnerà. Il soggetto aggiudicatario garantisce che il personale, prima di iniziare il servizio, è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente/autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 2 del d.lgs. 81/2008, ed è sottoposto, con oneri a carico del medesimo, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti. In ogni momento l'Azienda potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dalla ASST ai rappresentanti designati dalla ditta aggiudicataria s'intendono come presentate direttamente alla ditta stessa. L'ASST segnalerà al committente eventuali comportamenti del personale che risultino non idonei o inadatti dal punto di vista di un corretto rapporto con gli utenti del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà gestire il servizio in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, con organizzazione propria e facendosi carico di tutti gli adempimenti ed oneri relativi. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo e soddisfacente in ogni sua parte. Il soggetto aggiudicatario deve garantire attraverso il personale impiegato:

- le presenze e delle competenze specifiche;
- la garanzia di assicurare un preciso standard assistenziale in maniera continuativa ed esclusiva, all'interno dei settori assegnati;
- la continuità dell'assistenza attualmente erogata, conforme agli standard della ASST, l'autonomia del servizio in termini di gestione e di coordinamento delle attività.

ART. 13 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario dovrà gestire il servizio in piena autonomia, a propria cura, rischio e spese, con organizzazione propria e facendosi carico di tutti gli adempimenti ed oneri relativi. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria a garantire un servizio completo, sicuro e soddisfacente in ogni sua parte. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire il corretto funzionamento del servizio, come di seguito indicato:

autonomia nella gestione della turnistica - il soggetto aggiudicatario sarà responsabile della pianificazione e del controllo della turnistica. L'elenco del personale in servizio dovrà essere aggiornato a cura della società aggiudicataria in relazione alle variazioni che dovessero intervenire entro le 24 ore dalle stesse; la programmazione mensile della turnistica deve essere predisposta entro il giorno 20 del mese precedente. Entrambi i documenti devono essere messi a disposizione della stazione appaltante di riferimento con la tempistica definita.

autonomia nella gestione delle presenze – assenze - Deve essere garantita l'effettiva e costante presenza degli operatori; il soggetto aggiudicatario dovrà garantire tempestivamente la sostituzione del proprio personale, in caso di assenza anche non programmata.

autonomia nel coordinamento dei professionisti - il soggetto aggiudicatario dovrà nominare un Referente, che svolgerà un ruolo di interfaccia con le competenti figure della ASST sia in merito agli aspetti clinico assistenziali che organizzativi.

pianificazione e programmazione del percorso formativo - il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario, dovrà seguire, a proprie spese, un percorso formativo continuo e costante, confrontandosi con la ASST, per raggiungere obiettivi comuni relativamente alle competenze del servizio reso.

garantire che la turnistica in ogni singola struttura venga gestita impiegando un numero di operatori corrispondente al fabbisogno calcolato per la copertura dei turni di servizio previsti

garantire la continuità del personale assegnato, assicurando un turn-over degli operatori non superiore al 20% su base semestrale rispetto al fabbisogno stabilito

garantire che il personale, che lavora in turni continuativi articolati sulle 24 ore, fruisca di adeguati periodi di riposo tra i turni, per consentire il recupero psico-fisico, in ottemperanza alle normative contrattuali e/o comunitarie vigenti

L'Aggiudicatario dovrà fornire alla DAPPS, entro il 4 del mese successivo, il turno a consuntivo dei vari servizi, nonché la rendicontazione delle ore prodotte, che devono essere avvallate dal DAPPS stesso al fine della liquidazione della fattura prodotta dalla ditta aggiudicataria agli uffici competenti di ASST; si specifica che verranno liquidati in forma eccezionale solo gli straordinari precedentemente concertati con la DAPSS.

ART. 14 SCIOPERO E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale. La ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DAPPS. La ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare alla ASST, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna. La ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato. L'interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all'appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, ed

è qualificata come causa di risoluzione contrattuale. Qualora durante lo svolgimento dell'appalto dovessero emergere rischi di natura diversa da quelli già considerati si procederà all'aggiornamento del DUVRI.

ART. 15 RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASST o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma. Il soggetto aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno della ASST, di cui sia a conoscenza. Il soggetto aggiudicatario è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili e arredi nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede la ASST, addebitando all'aggiudicatario le relative spese sostenute. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti della ASST, invocando la responsabilità del committente, la ASST potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del soggetto aggiudicatario, per il recupero del danno risarcito. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la ASST s'impegna a dare comunicazione al soggetto aggiudicatario dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R. Il soggetto aggiudicatario non può sospendere o ritardare, in nessun caso, lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con la ASST. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del soggetto aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Prestatore aggiudicatario, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'azienda a mezzo fax, non abbia ottemperato. In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ART. 16 SPESE DI GESTIONE

Oltre a quanto specificatamente previsto negli altri articoli del presente capitolato d'oneri, saranno a carico del soggetto aggiudicatario:

- la stipulazione di una polizza assicurativa per R.C.T. e infortuni, verso terzi e verso i prestatori di lavoro;
- l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- il controllo affinché tutte le norme in materia di igiene, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dagli operatori, nonché quelle per la sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/2008);
- tutti i DPI
- la fornitura di idonea divisa concordata con la ASST e di fattura tale da consentire l'immediata distinzione dal personale dell'ASST o di altre ditte presenti in loco, con identificazione nominativa e qualifica, nonché il lavaggio e la stiratura della stessa.
- Sistema informatico per la rilevazione presenze del personale in turno con conteggio finale mensile dei turni effettuati.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 17 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) a favore dell' ASST pari al 10 % dell'importo contrattuale (Iva esclusa). La Ditta aggiudicataria, in possesso delle certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 93 D. Lgs. 50/2016 potrà presentare una garanzia d'importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di conformità all'originale.

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa ASST

Il deposito cauzionale resterà vincolato fino a sei mesi dopo il termine del rapporto contrattuale e sarà restituito alla Ditta aggiudicataria previa l'emissione del certificato di regolare esecuzione qualora non vi siano controversie in atto.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASST. In tal caso l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 18 RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all' Ente ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori.

L'operatore contraente dovrà contrarre, ovvero essere titolare di apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00 a sinistro.

L'Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati a ciascun Ente contraente o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all' Ente contraente a semplice richiesta.

L'Ente contraente sarà esonerato da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.

L'operatore economico contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all'interno dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario potrà affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, mediante sottoscrizione di contratto di subappalto, per un valore complessivo massimo che non potrà eccedere il 40% dell'importo complessivo del contratto. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare;

l'affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

ART. 20 INADEMPIENZA E PENALITÀ

Fatta salva l'applicazione dell'esecuzione in danno e fatta salva la facoltà da parte dell'ASST di procedere alla risoluzione contrattuale qualora siano state applicate penali di importo superiore a quanto stabilito per legge al 10%, nell'arco dell'intero periodo del servizio per inadempienza agli obblighi contrattuali o per difformità accertata del servizio a quanto richiesto negli atti di gara, l'ASST avrà facoltà di applicare le penali come di seguito dettagliate:

- per ogni turno non coperto del servizio € 500,00/die per ogni persona in ritardo o mancante;
- per ogni turno in ritardo di inizio attività, nell'esecuzione del servizio € 100,00
- per mancata sostituzione del personale non gradito dalla ASST: € 500,00/die;
- per mancata reperibilità del responsabile della gestione: € 1.000,00= per ogni evento.
- per mancata formazione del personale: 200,00 € per ogni persona che non ha effettuato l'aggiornamento
- per negligente o imprecisa esecuzione dell'attività prevista: € 500,00 per ogni attività;
- per omessa o ritardata trasmissione di elenchi del personale o di altra documentazione richiesta dalla ASST: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
- per mancato allontanamento del dipendente per le specifiche ipotesi previste nel presente capitolato: € 500,00 per ogni giorno di indebita permanenza del lavoratore;

- omessa o ritardata comunicazione in ordine alla posizione dei lavoratori (malattia invalidante, condanne penali, misure disciplinari): € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- inadempimenti connessi alla mancata osservanza delle prescrizioni sulla D. Lgs. 81/08:
- € 500,00/in relazione alla singola infrazione riscontrata;
- riscontrata assenza dei prescritti dispositivi di protezione individuale: € 500,00 per ogni singola infrazione riscontrata sulla dotazione del personale;
- tenuta della divisa non consona al servizio € 100,00 per ogni unità;
- danni procurati nell'esercizio delle mansioni e connesse a imperizia, negligenza od imprudenza a beni mobili e immobili dell'ASST Euro 1.000,00/danno

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda.

Nei casi di inadempimento, il DEC assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il DEC procederà alla comunicazione formale della contestazione alla ditta che avrà tempo 5 giorni naturali e consecutivi per presentare contraddittorio scritto.

In caso di risposta mancata o non accettabile verranno applicate le penali di cui sopra, potendo rivalersi anche sulle fatture in attesa di liquidazione o sulla cauzione versata.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l'ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'ASST, in caso di acquisto in danno presso terzi, è obbligata a darne comunicazione all'aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30 giorni.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'ASST.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Il DEC verificherà periodicamente la regolarità del contratto di service con le modalità di cui all'art 108, comma 3 e 4, del D.Lgs 50/2016.

ART. 21 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DI ENTE SUBENTRANTE

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 90 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

ART. 22 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO DELL'ENTE CONTRAENTE

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente art. 13 e indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai

sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso di 90 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

22.1. Iniziative procedurali e/o convenzioni attivate da ARIA S.p.a.

Nel caso di esperimento di apposita procedura centralizzata da parte del soggetto aggregatore ARIA S.p.a. e/o di attivazione di una o più convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Capitolato, l'Ente contraente si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione nel rispetto del termine di preavviso di 90 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

23.1. – clausola risolutiva espressa

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del d.lgs. 50/2016.

Oltre all'ipotesi di esito negativo del periodo di prova a riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'Ente contraente potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- b) gravi e/o fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di tutto l'equipaggio privo di certificazione) o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- c) ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla Struttura Sanitaria richiedente con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi successivi alla prima;
- d) nel corso del medesimo anno solare siano contestate all'operatore economico contraente più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
- e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- f) qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dall'utente in violazione alla normativa vigente;
- g) qualora l'operatore economico, nell'ipotesi di sospensione della fase di esecuzione del contratto di cui al successivo art. 23.2., non ripristini le condizioni necessarie alla regolare erogazione delle prestazioni entro il termine stabilito dall'ASST contraente;
- h) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente;
- i) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- j) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi

di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;

k) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato da Regione Lombardia con DGR XI/1751 del 17.06.2019 .

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'Ente contraente contesterà per iscritto all'operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, l'Ente contraente comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo, se del caso, un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

23.2. – Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'Ente contraente, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 20, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Ente contraente potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente contraente avrà la facoltà di affidare la fornitura oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate alle lettere a-k del precedente art. 23.1 ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l'Ente contraente potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito. Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

ART. 24 SOSPENSIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

24.1. – sospensione in pendenza di procedimento accertativo di violazioni

Qualora in corso di vigenza del contratto sia attivato un procedimento di accertamento per una delle cause previste al precedente art. 23.1., disciplinante la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., che per gravità di circostanze oggetto di accertamento non consenta la regolare esecuzione del contratto in pendenza del procedimento accertativo, l'Ente contraente potrà a proprio insindacabile giudizio disporre la sospensione della fase esecutiva del contratto per un periodo massimo di 45 giorni solari. Il procedimento accertativo dovrà concludersi entro il tempo massimo di 45 giorni solari, decorrenti dalla data di comunicazione all'operatore economico dell'avvio del procedimento, con la riattivazione della fase esecutiva del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali riconducibili agli eventi accertati, ovvero con la risoluzione dello stesso.

In pendenza del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto, l'Ente contraente provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all'espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all'erogazione delle prestazioni e, fatta salva ogni eventuale ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull'operatore economico contraente per l'eventuale superiore esborso che l'Ente abbia dovuto sostenere per l'acquisizione delle prestazioni di noleggio in argomento. Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall'Ente contraente all'operatore economico e che l'operatore economico non potrà maturare alcun credito verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i suoi effetti sulla data di scadenza del contratto.

24.2. – Sospensione per fatti o circostanze di forza maggiore

Qualora in corso di vigenza del contratto si verificassero eventi di forza maggiore impeditivi per l'operatore economico contraente di dare continuativa esecuzione alle prestazioni oggetto di contratto, l'Ente contraente potrà disporre la sospensione della fase di esecuzione del contratto per il tempo necessario al ripristino delle condizioni essenziali alla regolare erogazione delle prestazioni. Ciascun Ente in occasione della comunicazione di avvio della fase di sospensione trasmessa all'operatore economico indicherà il tempo massimo assegnato per il ripristino delle condizioni di erogazione ed il riavvio della fase esecutiva del contratto, pena la risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 23.1., lett. g).

In pendenza del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto, l'Ente contraente provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all'espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all'erogazione delle prestazioni.

Nel caso in cui le conseguenze derivanti dagli eventi di forza maggiore occorsi avrebbero potuto essere evitate o attenuate nella loro gravità dall'operatore economico adottando misure e comportamenti coerenti con la diligenza richiesta ed attesa per un imprenditore di settore, l'Ente provvederà ad acquisire le prestazioni sanitarie necessarie all'espletamento della propria ordinaria attività istituzionale avvalendosi di altri operatori economici disponibili all'erogazione delle prestazioni e, fatta salva ogni ulteriore diversa azione risarcitoria, si rivarrà sull'operatore economico contraente per l'eventuale esborso superiore che l'Ente abbia dovuto sostenere per l'acquisizione della prestazione in argomento. Resta inteso che per tutto il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto sarà sospesa la maturazione del valore del canone dovuto dall'Ente contraente all'operatore economico e che l'operatore economico non potrà maturare alcun credito verso il medesimo Ente. Il periodo di sospensione della fase esecutiva del contratto non produrrà i suoi effetti sulla data di scadenza del contratto.

ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

25.1 Codice di comportamento

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per la ASST facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della ASST nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

25.2 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La ditta partecipante alla presente procedura si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR XI/1751 del 17.06.2019 allegato al presente capitolato.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASST Lariana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali dei rappresentanti legali dei candidati e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante la procedura di scelta del contraente per adempiere ad un obbligo legale di cui all'art. 6, par. 1 lettera c) del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'ASST Lariana, nel corso della procedura di scelta del contraente si avvale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti quale responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

L'ASST Lariana, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale della Società aggiudicataria e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio della Stazione Appaltante;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l'interessato potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana Sede Legale: via Napoleona, 60 – 22100 Como – CF e P.iva 03622110132 – protocollo@ASST-lariana.it

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti:

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari – email
info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250

Persona fisica da contattare: Francesco Maldera – email rpd@ASST-lariana.it

Il contratto con l'Aggiudicatario integrerà le clausole contrattuali tipo conformi alla decisione della Commissione UE 2021/915 del 4 giugno 2021 di cui si allega la relativa formulazione e i rispettivi allegati.

ART. 27 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dagli atti di gara si rinvia alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

ART 28 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'Impresa affidataria ha l'obbligo di comunicare all' ASST ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà degli Enti di risolvere, in tale ipotesi, il contratto.

Per i pagamenti l'ASST si impegna all'osservanza delle disposizioni previste dall'art.3, della L. n. 136 del 13/8/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Allegato 1 servizio richiesto

Allegati 2 Job coordinatori

Allegato 3 Job infermieri

Allegato 4 Job OSS